

SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

8^a COMMISSIONE

(Agricoltura e alimentazione)

MERCOLEDÌ 3 GIUGNO 1959

(15^a seduta in sede deliberante)

Presidenza del Presidente MENGHI

INDICE

Disegni di legge:

« Estensione a favore dell'Ente nazionale delle Tre Venezie di talune provvidenze previste dalla legge 18 marzo 1958, n. 310, a favore delle aziende agricole danneggiate dalle inondazioni del novembre 1957 » (522) (Discussione e rinvio):

PRESIDENTE	Pag. 104, 106
BOSI	105
CARELLI	106
FABBRI	106
MERLIN, relatore	104
MILILLO	105, 106
SEDATI, Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste	105
SPEZZANO	106

« Modificazioni e integrazioni del regio decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 2083, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562, sulla repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio delle sostanze di uso agrario e dei prodotti agrari » (530) (Discussione e approvazione):

PRESIDENTE, relatore	Pag. 106 107, 109
CARELLI	109
DESANA	107
MILILLO	109
SEDATI, Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste	108

La seduta è aperta alle ore 18,15.

Sono presenti i senatori: Bolettieri, Bosi, Carelli, Dardanelli, De Leonardis, Desana, Fabbri, Ferrari, Marabini, Masciale, Menghi, Merlin, Milillo, Picardi, Salomone, Spezzano e Zaccari.

Interviene il Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste Sedati.

F A B B R I, Segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Discussione e rinvio del disegno di legge:

« **Estensione a favore dell'Ente nazionale delle Tre Venezie di talune provvidenze previste dalla legge 18 marzo 1958, n. 310, a favore delle aziende agricole danneggiate dalle inondazioni del novembre 1957** »
(522)

P R E S I D E N T E. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Estensione a favore dell'Ente nazionale delle Tre Venezie di talune provvidenze previste dalla legge 18 marzo 1958, n. 310, a favore delle aziende agricole danneggiate dalle inondazioni del novembre 1957 ».

Dichiaro aperta la discussione generale.

M E R L I N, *relatore*. Il disegno di legge al nostro esame è molto modesto, ma rappresenta un atto di giustizia ed ha carattere di urgenza.

Coloro che conoscono a fondo il Delta padano capiranno facilmente di cosa si tratta. Come tutti sanno, il Po crea, verso la sua foce, un certo numero di isole; una di esse, l'isola Bonelli, è di proprietà dell'Ente nazionale delle Tre Venezie, un ente statale con sede in Roma, dotato di un notevole patrimonio immobiliare soprattutto in provincia di Udine e di Venezia. L'Ente aveva comperato detta isola dietro autorizzazione del Ministero dell'agricoltura, col programma di crearvi un certo numero di poderi da passare poi ai contadini; vivevano sull'isola Bonelli trecentocinquanta persone.

Erano già stati iniziati gli argini di difesa a mare, che dovevano proteggere l'isola dalle inondazioni, ed erano stati costruiti fabbricati per gli abitanti, quando il mare, in una delle sue impetuose mareggiate ruppe gli argini invadendo l'isola. I contadini vivono ancora oggi al secondo piano delle case, perchè il primo è invaso dalle acque.

Il Consiglio superiore dei lavori pubblici, in data 13 marzo 1958 dopo aver esaminato la situazione dell'isola, espresse il parere che l'eventuale difesa a mare dovesse essere arretrata e l'isola Bonelli abbandonata.

Ebbi già occasione di trattare in Assemblée questo argomento, ed in tale circostanza

za affermai di non essere dello stesso parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici; ma, dal momento che sarebbe inutile sollevare una polemica con detto Consiglio, mi riservo di sostenere il mio punto di vista in sede di discussione del bilancio, e di dire le ragioni per le quali ritengo che sarebbe opportuno riprendere in esame i precedenti progetti sull'argomento.

In attesa di ciò, dichiaro di essere favorevole alla soluzione proposta dal Governo per mezzo del presente provvedimento, del quale ora illustrerò la portata. In occasione delle precedenti inondazioni erano già state promulgate due leggi, di cui la seconda (legge 18 marzo 1958, n. 310) all'articolo 1, penultimo comma, stabiliva quanto segue: « Ai coltivatori diretti proprietari di fondi i cui terreni non possono essere ripristinati a causa di frane che li abbiano asportati a causa di erosione delle acque o perchè sommersi da alti strati di sabbia, ghiaia o altro materiale sterile, sarà corrisposta una somma pari al 70 per cento del valore che i terreni avevano anteriormente all'inondazione ».

Noi proponemmo perciò al Governo — ed il Governo ha accolto il nostro punto di vista — di disporre un provvedimento per dare all'Ente delle Tre Venezie, che non appartiene alla benemerita categoria dei piccoli coltivatori diretti, una cifra di risarcimento danni per tutte quelle famiglie che ancora vivono al secondo piano delle loro case per non abbandonare i luoghi in cui hanno lavorato e sperano di poter ancora lavorare. L'Ente stesso fece istanza presso il Ministero dell'agricoltura perchè gli venisse concesso almeno lo stesso 70 per cento del valore dei terreni inondatai. Il valore dei terreni era di trecento milioni di lire, — si tratta di oltre cinquecento ettari di terreno — ed il 70 per cento formerebbe quindi la cifra di duecento milioni. Con tale cifra l'Ente si propone di trasferire altrove tutte le famiglie che ancora restano sull'isola.

Concludendo, non vedo come non si possa concedere questo contributo all'Ente delle Tre Venezie: mi parrebbe un controsenso concederlo solo ai coltivatori diretti.

8^a COMMISSIONE (Agricoltura e alimentazione)15^a SEDUTA (3 giugno 1959)

Aggiungo che il presente provvedimento non ha nulla a che vedere con quello da me proposto e che non è ancora stato discusso, nè con quello dell'onorevole Caiati. La questione è un'altra: dal momento che un decreto che concedesse il 70 per cento all'Ente delle Tre Venezie non sarebbe registrato dalla Corte dei conti perchè la concessione non è diretta a piccoli coltivatori, il disegno di legge in esame vuole estendere la legge precedente all'Ente delle Tre Venezie.

È un atto di giustizia a favore della povera gente. Invito quindi nuovamente la Commissione ad approvare il provvedimento in esame senza emendamenti.

S E D A T I, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Il Governo si rimette alla Commissione.

B O S I. Non si può certamente negare che il provvedimento, così come è stato illustrato dal relatore, rappresenti un aiuto efficace nei confronti delle famiglie danneggiate. Bisogna però prendere in considerazione due questioni, che ritengo abbiano il loro peso.

La prima riguarda la difficoltà di effettuare discriminazioni. Esistono altre situazioni assai gravi, nei cui confronti non è stato richiesto alcun provvedimento: nella provincia di Ferrara, ad esempio, vi sono territori allagati da cui, per almeno due anni, sarà impossibile ricavare il reddito necessario alle famiglie ivi residenti. Si è provveduto fino ad un certo punto con il sussidio invernale, ma ora anche questo è venuto a mancare. Qualcuno ha tentato, con i propri mezzi e a suo rischio e pericolo, di rinnovare le coltivazioni ma nessun aiuto è partito in questi casi dal Governo.

Quindi comprendo le condizioni di grave necessità esposte dal relatore, ma sostengo che non si possono compiere delle ingiustizie.

In secondo luogo, io sono d'accordo con il collega Merlin nel non accettare la decisione del Consiglio superiore dei lavori pubblici sulla impossibilità di difendere e ripristinare i territori allagati. Il problema è molto serio, e di carattere generale; non riguarda

unicamente l'isola Bonelli. Il giorno in cui noi offriremo i mezzi per far sgomberare gli abitanti, l'isola sarà perduta: si tratterà, in questo caso, di centocinquanta famiglie mandate allo sbaraglio, ma altrove tale situazione riguarderà interi Comuni, tra i quali, purtroppo, anche quelli del Ferrarese.

Chiediamo pertanto che la questione sia approfondita e che da parte del Governo venga assunta una presa di posizione ufficiale. Mi diceva giorni addietro il ministro Medici che, a suo avviso, il Delta padano, oltre una certa linea, andrebbe abbandonato. Se tale posizione corrisponde alla politica del Governo noi siamo pronti a discuterla; ma non possiamo accettare che si affermi surrettiziamente il principio di allontanare i sinistrati dal Delta; principio già sostenuto apertamente dai funzionari dell'Ente Delta, non so se dietro consiglio del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Per questa somma di ragioni la nostra parte non può esprimersi a favore del disegno di legge prima che esso venga adeguatamente discusso e studiato. Propenderemmo anzi per la rimessione in Assemblea, sollecitando contemporaneamente, come ho già detto, una presa di posizione da parte del Governo.

M I L I L L O. Il provvedimento in esame dà luogo a una considerazione di carattere generale: è possibile che debbano essere formulate proposte di legge concernenti addirittura singole aziende?

Già il criterio di riferirsi a casi particolari di inondazioni o di alluvioni mi sembra vada riveduto, anche se è mosso da ragioni di equità. Purtroppo di tali calamità se ne verificano ogni anno, e dappertutto; vanno quindi innanzitutto tenute presenti le esigenze generali. Non risulta, d'altronde, che questo anno siano stati effettuati accertamenti atti a rilevare gli ingentissimi danni provocati dal maltempo; nè che il Governo abbia sentito il bisogno di presentare un disegno di legge tendente a sanare tale situazione. Contemplare casi specifici non appare quindi nè opportuno nè accettabile dal punto di vista legislativo.

8ª COMMISSIONE (Agricoltura e alimentazione)

15ª SEDUTA (3 giugno 1959)

Circa l'Ente delle Tre Venezie, penso che dovremmo anzitutto esaminarne l'origine, la organizzazione, gli scopi.

C A R E L L I . È istituito sulla base dell'Opera nazionale combattenti ...

M I L I L L O . La sua costituzione risale quindi all'altro dopoguerra. Quali funzioni ha svolto, da allora a oggi? Si tratta di funzioni di interesse generale? Preghe- rei il relatore di riferirci in merito, rive- stendo anche questo problema una notevole importanza data la sensibile elargizione ri- chiesta.

S P E Z Z A N O . Se ben ricordo, abbia- mo avuto occasione di occuparci dell'Ente in questione durante la prima legislatura: in seguito a diverse critiche mossegli. Con- vengo quindi sulla necessità di una relazio- ne, sia pure sommaria, sulla sua attività, sui suoi scopi, sui mezzi di cui esso usu- fruisce.

Il collega Merlin afferma — e non abbia- mo motivo di dubitarne — che i fondi pre- visti nel disegno di legge servirebbero, in definitiva, a costruire case e a procurare una sistemazione per alcune famiglie di con- tadini. Ma tutto ciò da dove risulta? Non viene fatta parola al riguardo. Solo dopo aver risolto tale problema potremo esaminare con competenza la questione propostaci dal di- segno di legge.

Non posso inoltre fare a meno di asso- ciarmi al collega Milillo nel rilevare la pessima impressione che può procurare il legiferare *ad personam*, proponendo prov- vedimenti legislativi a beneficio di casi iso- lati.

Ad ogni modo, la nostra non è un'opposi- zione preconcepita: decideremo, in seguito alla relazione che il senatore Merlin vorrà presentarci, se sarà il caso di deferire la questione all'esame dell'Assemblea. Propon- go quindi un rinvio della discussione, sem- pre che gli onorevoli colleghi non abbiano nulla da eccepire.

C A R E L L I . Poichè alcuni nostri col- legghi affermano che la rimessione del prov-

vedimento all'Assemblea dipenderà dai ri- sultati delle indagini condotte dal relatore in merito all'Ente delle Tre Venezie, noi non abbiamo motivo di opporci al rinvio.

F A B B R I . Desidero chiedere una chia- rificazione. Il disegno di legge stabilisce che vengano applicate all'Ente delle Tre Vene- zie le disposizioni previste per i piccoli col- tivatori diretti investiti da calamità atmo- sferiche e ridotti alla miseria. Queste prov- videnze, secondo l'onorevole relatore, ver- rebbero trasferite all'Ente citato per andare incontro a centocinquanta famiglie di con- tadini danneggiati e privati di tutti i mezzi di sussistenza.

Ora io mi permetterei di proporre che lo aiuto in questione venisse recato direttamen- te alle centocinquanta famiglie, anzichè al- l'Ente delle Tre Venezie, il quale potrebbe non offrire tutte le garanzie necessarie per la sistemazione di queste persone.

Sono convinto, onorevole relatore, che se- guendo questa via potremmo trovarci final- mente tutti d'accordo.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, rinvio il seguito della discussione del disegno di legge ad una prossima seduta, in attesa di più complete informazioni.

(Così rimane stabilito).

Discussione e approvazione del disegno di legge: « Modificazioni e integrazioni del regio decreto-legge 15 ottobre 1925, nu- mero 2033, convertito nella legge 18 mar- zo 1926, n. 562, sulla repressione delle frodi nella preparazione delle sostanze di uso agrario e dei prodotti agrari » (530)

P R E S I D E N T E , *relatore*. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Modificazioni e integrazioni del regio decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 2033, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562, sulla repressione delle frodi nella prepara- zione delle sostanze di uso agrario e dei prodotti agrari ».

Dichiaro aperta la discussione generale sul disegno di legge, sul quale farò io stesso una breve relazione.

Come i colleghi sanno, il regio decreto-legge 15 ottobre 1925, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562, concerneva prevalentemente la repressione delle frodi nella preparazione di sostanze di uso agrario e di prodotti agrari, particolarmente del vino, dell'olio, dell'aceto, del burro, dello strutto, dei formaggi, degli sciroppi e delle conserve; ed i suoi sessantotto articoli dovevano salvaguardare il consumatore dalle frodi. Purtroppo le frodi sono state perpetrate ugualmente e questa 8ª Commissione, nel corso della passata legislatura, ebbe occasione di esaminare due disegni di legge sull'argomento, che però sono decaduti in seguito allo scioglimento delle Camere.

Il provvedimento in oggetto intende dare la possibilità ai funzionari del Ministero dell'agricoltura e del Ministero dell'industria e commercio di sequestrare la merce sospetta e nello stesso tempo di prelevare campioni. Nell'articolo 3 s'impone al Magistrato di pubblicare immediatamente un estratto della sentenza di condanna su due giornali locali. Infine, richiamandosi alla legge 18 marzo 1926, l'ultimo articolo contiene una sorta di regolamentazione per i concimi.

Questa, in breve, la sostanza del disegno di legge in esame, che non è altro che un palliativo, in attesa di leggi più organiche che regolino l'intera materia delle sofisticazioni. Noi credevamo che i funzionari avessero già la facoltà di effettuare prelievi di campioni e sequestri di merce il che, invece, non è. Il provvedimento intende ora ovviare a questa lacuna.

Raccomando pertanto alla Commissione di volerlo approvare.

D E S A N A . Non ero preparato alla discussione del presente disegno di legge, e non ho quindi con me alcune disposizioni cui vorrei far riferimento. Quando il Parlamento approvò le norme per le attribuzioni ed i compiti degli Enti locali, approvò tra l'altro un articolo in cui si demandava alle provincie la competenza ad intervenire in caso di frode. Si tratta di una legge suc-

cessiva a quella citata nell'articolo 1 del provvedimento in esame, ed io ritengo che la facoltà del sequestro debba essere estesa anche a quegli agenti delle provincie che, dovendo assolvere il compito della repressione delle frodi, devono avere anche la possibilità di sequestrare la merce sospetta, come gli agenti mandati dal Ministero; altrimenti la legge cui mi riferisco resterebbe inoperante. Vorrei che la Commissione tenesse presenti queste considerazioni quando si occuperà della legge organica regolatrice dell'intera questione.

Aggiungo che mi sono occupato molto del settore dei vini. Talvolta, durante riunioni di esperti, si è anche parlato della possibilità di dare alla polizia stradale la facoltà di sequestrare carichi sospetti anche nel corso della notte sugli autotreni che viaggiano dal Nord al Sud d'Italia, mentre ora pare che la polizia, di notte, sospenda tale servizio. A volte, ancora più del prelevamento dei campioni, può essere utile un'investigazione in questo senso.

P R E S I D E N T E , relatore. Ho premesso nella mia brevissima relazione che il disegno di legge in esame non ha carattere generale. I Ministeri dell'agricoltura e dell'industria hanno osservato come ancora i loro agenti fossero costretti a ricorrere alla polizia per i sequestri, il che rendeva possibile la scomparsa della merce sospetta, ed hanno inteso eliminare questa lacuna della legge.

Si farà poi una legge generale sulla materia, come si è fatta quella per l'olio e come si farà quella per il vino. A questo proposito dirò che il Ministero si appresta a presentare un disegno di legge sulla tipizzazione dei vini, che noi ci premureremo di discutere al più presto, in sostituzione di quello di cui nel corso della passata legislatura era stato nominato relatore il senatore Carelli e che non fu mai discusso nonostante restasse all'ordine del giorno per diversi anni.

Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame e alla votazione degli articoli di cui do lettura:

Art. 1.

Nell'esercizio della vigilanza per la repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio di sostanze di uso agrario e di prodotti agrari, i funzionari e gli agenti delegati dalle Amministrazioni competenti ai sensi del regio decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 2033, convertito in legge 18 marzo 1926, n. 562, procedono direttamente al sequestro della merce ed al prelevamento dei campioni in tutti i casi previsti dalla predetta legge e dal regolamento approvato con regio decreto 1º luglio 1926, n. 1361.

(È approvato).

Art. 2.

Per la identificazione personale i funzionari e gli agenti di cui all'articolo precedente devono essere muniti di una speciale tessera con fotografia rilasciata dal Ministro delegante.

(È approvato).

Art. 3.

L'articolo 61 del regio decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 2033, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562, e modificato dall'articolo 1 del regio decreto-legge 9 luglio 1936, n. 1539, è sostituito dal seguente:

« Il giudice, qualora pronunci sentenza di condanna, dispone che questa sia, a spese del condannato, pubblicata per estratto su due giornali fra i più diffusi della regione, dei quali uno scelto tra i giornali politici e l'altro tra quelli agrari.

È in facoltà del giudice disporre la pubblicazione integrale, qualora la ritenga necessaria.

Copia della sentenza viene affissa all'albo della Camera di commercio della provincia ed a quello del Comune in cui risiede il contravventore.

L'estratto della sentenza, anche in caso di assoluzione, è trasmesso all'ufficio che ha inoltrato la denuncia ».

(È approvato).

Art. 4.

All'articolo 3 del regio decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 2033, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562, sono aggiunti i seguenti commi:

« Per i concimi fosfatici misti (composti e complessi, binari e ternari), il titolo deve essere espresso in anidride fosforica solubile in acqua e citrato ammonico.

« Qualora il componente fosfatico del concime misto sia costituito da scorie Thomas, il titolo di anidride fosforica deve essere valutato secondo il disposto dell'articolo 1, lettera c). Per questi concimi deve essere dichiarata la percentuale delle scorie Thomas impiegata nella preparazione del fertilizzante ».

S E D A T I , *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste.* A seguito di una recente riunione di esperti, il Ministero proporrebbe un nuovo articolo 4, più preciso dell'attuale e così formulato:

« All'articolo 3 del regio decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 2033, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562, sono aggiunti i seguenti commi:

” Per i concimi fosfatici composti, miscelati e complessi binari e ternari, il titolo deve essere espresso in anidride fosforica solubile in acqua e citrato ammonico.

” Il titolo dell'azoto, dell'anidride fosforica e dell'ossido di potassio, nonché, quando indicato, quello dei componenti secondari dei concimi, deve essere espresso con una sola cifra e deve rappresentare la percentuale minima in peso del principio, riferita a cento parti del concime.

” L'indicazione, sugli involucri, sulle etichette e sui documenti di accompagnamento, della presenza nei concimi di elementi micronutritivi è consentita soltanto per il boro, il manganese, il molibdeno, il rame e lo zinco.

” L'indicazione di cui al comma precedente deve essere accompagnata dalla dichiarazione del titolo minimo di ciascun microelemento impiegato espresso come percentuale in peso del principio allo stato elementare, riferito a cento parti del concime.

8ª COMMISSIONE (Agricoltura e alimentazione)

15ª SEDUTA (3 giugno 1959)

” Il titolo minimo prescritto per ciascun elemento micronutritivo indicato nel terzo comma del presente articolo è:

— boro	uno per mille
— manganese	uno per cento
— molibdeno	mezzo per mille
— rame	uno per mille
— zinco	uno per mille

” Per il titolo di cui al secondo comma del presente articolo non è ammessa alcuna tolleranza in meno rispetto al dichiarato ” ».

P R E S I D E N T E, *relatore*. Poichè nessuno domanda di parlare, metto ai voti l'articolo nella dizione proposta dall'onorevole Sottosegretario.

(*È approvato*).

M I L I L L O. Dichiaro di dare il mio voto favorevole al provvedimento in esame perchè, anche se minimo, un passo avanti sulla via di una legislazione efficiente per scoprire e reprimere le frodi e le sofisticazioni non può che trovarci consenzienti.

Non dobbiamo tuttavia nasconderci che non sono, questi provvedimenti, atti a risolvere interamente il problema; anzi, direi, che in effetti non risolvono proprio nulla.

Ritengo, pertanto, che sia il caso di accompagnare la votazione con un invito rivolto al Governo affinché veramente si decida ad affrontare l'intera materia in modo organico e presenti al più presto un disegno di legge completo che ci dia una maggiore garanzia di efficacia, che riordini la legislazione esistente e colmi veramente le lacune più profonde.

Vogliamo affrontare finalmente il problema delle frodi fin dalla radice, in tutto il suo insieme?

Propongo pertanto che l'approvazione di questo disegno di legge sia accompagnata da un voto unanime della Commissione, contenente un invito al Governo ad affrontare al più presto la materia della repressione delle frodi in agricoltura.

P R E S I D E N T E, *relatore*. Questo voto unanime della Commissione potrebbe essere opportunamente formulato in un ordine del giorno.

C A R E L L I. Anche senza compilare formalmente un ordine del giorno, noi esprimiamo voti affinché tutto il problema di cui ci siamo occupati venga esaminato nella sua integrità.

P R E S I D E N T E, *relatore*. Concludendo, ritengo di poter dire che la Commissione concorda con l'invito espresso dal senatore Milillo e, unanimemente, sollecita il Governo a presentare al più presto un disegno di legge organico per la repressione delle frodi.

Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(*È approvato*).

La seduta termina alle ore 19.

Dott. MARIO CARONI

Direttore dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari